



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
GABINETTO DEL MINISTRO

n.

OGGETTO: Procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale. Disposizioni integrative.

**AL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

Seguito circolare n. 20619/2018 del 30/10/2018

1. In considerazione del parere del Consiglio di Stato n. 01795/2018 del 14 novembre 2018, espresso a seguito di richieste formulate dal Ministero della difesa, appare opportuno fornire - in analogia alle disposizioni emanate dal citato Dicastero - ulteriori indicazioni ad integrazione delle direttive alle quali si fa seguito, allo scopo di meglio indirizzare le attività istruttorie per il riconoscimento delle associazioni professionali tra militari a carattere sindacale. In particolare:
 - a. è confermata la piena legittimità dell'adesione alle associazioni in parola del solo personale militare in servizio e di quello in ausiliaria;
 - b. il potere di "concertazione", al momento, resta prerogativa della rappresentanza militare;
 - c. le associazioni sindacali riconosciute potranno essere ascoltate, per le questioni di interesse, a livello di Comando Generale della Guardia di finanza;
 - d. nel ribadire il divieto di istituire sodalizi esclusivamente tra pari grado, è ammissibile la costituzione di associazioni portatrici di interessi professionali comuni a tutti i gradi di un medesimo ruolo o di più ruoli, con problematiche comuni o con medesimi interessi da tutelare;
 - e. resta fermo il divieto per le associazioni di partecipare alle competizioni politiche e amministrative di ogni livello e natura e cioè di aderire, sostenere o in qualsivoglia altro modo favorire formazioni partitiche;
 - f. il divieto di rieleggibilità immediata al termine di un mandato per coloro che ricoprono cariche direttive, in attesa di un intervento normativo, è sospeso.
2. Nell'evidenziare che per il procedimento in rassegna l'istituto del "silenzio assenso" non trova applicazione, in quanto ricadente nelle eccezioni di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si chiede che le istanze di assenso preventivo ministeriale pervengano al Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, corredate del previsto parere del Comandante Generale della Guardia di finanza, entro 60 giorni dalla data di presentazione alla unità organizzativa responsabile del procedimento.

IL CAPO DI GABINETTO
(Pres. Luigi Carbone)

Luigi Carbone